

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(Artt. 1 e 7, D.P.R. 361/2000 - Art. 14, D.P.R. 616/1977 - R.R. 2/2001)

La struttura regionale competente per il **riconoscimento** della personalità giuridica di diritto privato è il Servizio Segreteria Giunta, Attività Legislativa, BUR, situata in Palazzo Donini, Corso Vannucci 96 – Perugia, tel. 075/5043407– 075/5043426.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI PERSONALITÀ GIURIDICA E DELLA CONSEQUENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE:

DOMANDA (in bollo)⁽¹⁾ sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente:

(art. 3 Regolamento regionale)

INDIRIZZATA A: *Regione Umbria - Servizio Segreteria Giunta, Attività Legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni – Palazzo Donini – Corso Vannucci n. 96 - 06100 Perugia*

E SPEDITA: *con raccomandata A.R. (la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale) oppure recapitata a mano (l'Archivio della Giunta regionale – Palazzo Donini - rilascia ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda)*

CONTENENTE:

- descrizione sintetica degli scopi dell'Ente;
- sede legale;
- codice fiscale (e/o l'eventuale numero di partita I.V.A), se già attribuito all'Ente;
- entità del patrimonio che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo e a garantire i terzi;
- ambito regionale delle finalità (che deve risultare in maniera esplicita anche nello Statuto)

ALLEGATI:

- a) **copia autentica in bollo** dell'Atto costitutivo e dello Statuto redatti per atto pubblico⁽¹⁾;
- b) **relazione sull'attività** svolta e quella che si intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) **relazione sulla situazione economico-finanziaria** dell'ente, con l'indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali **accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio** (attestazione comprovante la parte di liquidità destinata a dotazione patrimoniale resa dall'istituto ove è stato effettuato il deposito stesso e/o una perizia giurata o asseverata di parte comprovante la stima di eventuali beni da destinare a fondo di dotazione);
- d) **copia semplice** dei documenti contabili approvati (bilancio preventivo e consuntivo), se si tratta di enti già operativi) degli ultimi due anni di attività;
- e) **elenco dei componenti degli organi direttivi**, con i relativi codici fiscali, sottoscritto dal legale rappresentante.

Lo **STATUTO** deve contenere:

- **denominazione dell'Ente**;
- **indicazione dello scopo** (che non deve presentare fini di lucro);
- **patrimonio distinto in fondo patrimoniale** (l'indicazione dell'entità dello stesso può essere contenuta nell'atto costitutivo, ovvero nello statuto, ovvero in una deliberazione dell'Assemblea o CdA se trattasi di fondazione) **e fondo di gestione**;
- **esplicitazione che le finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria**;
- **sede legale ed eventuali sedi secondarie**;
- **durata**;
- **norme sull'ordinamento e l'amministrazione** (Organi, ivi compreso l'Organo di Revisione Contabile, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento) e per l'approvazione dei documenti di bilancio;
- **per le Fondazioni** i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- eventuali **norme sull'estinzione, sulla eventuale trasformazione e sulla devoluzione del patrimonio**

Nota Bene:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 361/2000, nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato devono essere, altresì, iscritti il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome di liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento:

Ulteriori dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché l'eventuale ulteriore documentazione prodotta saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8 DPR 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 196/2003.

~~~~~

**Nota<sup>(1)</sup> :Sono esenti dall'imposta di bollo i seguenti soggetti:**

- **Enti del Terzo settore individuati all'art. 82, comma 5 del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore);**
- **Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI** (rectius: dal 31 agosto 2022 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche);
- **Ogni altro Ente** che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

**Per ottenere l'esenzione** i soggetti sopra descritti devono allegare all'istanza idonea documentazione attestante la natura dell'ente.

